Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Sabato, 10 febbraio | Numero 34

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO *21 dicembre 1922, n. 1852, che modifica il regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con successivo decreto 25 novembre 1920, n. 1736, circa il conferimento delle cattedre vacanti negli Istituti stessi.*

REGIO DECRETO *25 gennaio 1923, n. 179, concernente l'ordinamento del Regio esercito - Stabilimenti militari di Commissariato.*

REGIO DECRETO *25 gennaio 1923, n. 180, concernente l'ordinamento del R. esercito - Scuole militari del Regno.*

REGIO DECRETO *25 gennaio 1923, n. 181, concernente l'ordinamento del R. esercito - Sottodirezioni del Genio militare.*

REGIO DECRETO *25 gennaio 1923, n. 182, concernente l'ordinamento del R. esercito - Ospedali militari ed infermerie.*

REGIO DECRETO *25 gennaio 1923, n. 183, concernente l'ordinamento del R. esercito - Stabilimenti di artiglieria*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *21 gennaio 1923, n. 195, contenente norme per la restituzione delle tasse scolastiche agli studenti che per punti di merito o per altro titolo ne abbiano diritto.*

REGIO DECRETO *28 gennaio 1923, n. 198, che istituisce un posto di ragioniere presso determinati uffici diplomatici e consolari, e stabilisce altresì il ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero degli affari esteri.*

REGIO DECRETO *28 gennaio 1923, n. 199, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto 6 settembre 1917, n. 1451, relativo al servizio dei conti correnti ed assegni postali.*

REGIO DECRETO *1° febbraio 1923, n. 200, recante disposizioni complementari sulle attribuzioni del commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.*

REGIO DECRETO *4 febbraio 1923, n. 201, concernente la costituzione della Commissione centrale d'avanzamento per l'esercito*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 gennaio 1923, n. 202, concernente la emissione di obbligazioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.*

REGI DECRETI nn. 83, 159 e 192 *riflettenti: riparto patrimoniale fra Comuni, approvazione di nuovo regolamento ed applicazione di tassa.*

RELAZIONE E REGIO DECRETO *per la proroga dei poteri del R. commissario di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia).*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'industria ed il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1852, che modifica il regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con successivo decreto 25 novembre 1920, n. 1736, circa il conferimento delle cattedre vacanti negli Istituti stessi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, approvato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con Nostro decreto 25 novembre 1920, numero 1736;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, e modificato con la legge 25 luglio 1922, numero 1147;

Udito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 23 del regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, approvato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con Nostro decreto 25 novembre 1920, n. 1736, è sostituito il seguente:

« A coprire le cattedre vacanti, si provvede con pubblico concorso per professore straordinario con le norme vigenti per i concorsi a cattedre delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore o con trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università o di Istituto d'istruzione superiore o con nomina di un graduato in concorso universitario. Negli ultimi due casi, è necessaria la proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto e, quando si tratti di nomina di un graduato in concorso universitario, occorre che la proposta stessa venga fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di P. I. in ordine agli atti del concorso, ma, anche trattandosi di concorso per ordinario, i graduati dopo il primo possono essere nominati soltanto straordinari ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 179, concernente l'ordinamento del Regio esercito - Stabilimenti militari di Commissariato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni staccate di Commissariato sono 20.

Gli stabilimenti militari di Commissariato sono i seguenti:

Magazzini centrali n. 4;
Opifici n. 1;
Molini n. 1;
Panifici n. 24;
Gallettifici n. 1;
Carnifici n. 2;
Magazzini viveri n. 25.
Magazzini casermaggio n. 32.

Art. 2.

La dislocazione delle Sezioni staccate e degli stabilimenti di Commissariato verrà stabilita con decreto Ministeriale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Gli stabilimenti oggi esistenti ed esuberanti a quelli sopra indicati saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 180, concernente l'ordinamento del R. esercito - Scuole militari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Visto l'art. 30 del Regio decreto 7 gennaio 1923, numero 12;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole militari del Regno sono le seguenti;

a) 2 collegi militari;
b) 11 scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali;
c) 1 accademia militare di fanteria e cavalleria;
d) 1 accademia militare di artiglieria e genio;
e) 1 scuola di applicazione di cavalleria;
f) 1 scuola centrale di fanteria;
g) 1 scuola centrale di artiglieria;
h) 1 scuola centrale del genio;
i) 1 scuola di guerra;
l) 1 scuola centrale di educazione fisica;
m) 1 scuola di sanità militare.

Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria e del genio è preposto un comando delle scuole centrali.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro della guerra di stabilire

la sede e l'organico delle dette scuole e di emanare altresì tutte le altre disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 181, concernente l'ordinamento del R. esercito - Sottodirezioni del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16, comma g) del R. D. 7 gennaio 1923, n. 12;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sottodirezioni del Genio militare sono le seguenti:

1 Sottodirezione autonoma - Cagliari.

Art. 2.

Il Ministro della guerra darà le disposizioni per la soppressione delle altre Sottodirezioni oggi esistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e i farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 182, concernente l'ordinamento del R. esercito - Ospedali militari ed infermerie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli Ospedali militari ed infermerie è il seguente:

Ospedali militari principali, n. 10.
Ospedali militari secondari, n. 17.
Infermerie presidiarie, n. 11.

Art. 2.

La dislocazione di tali stabilimenti sanitari verrà stabilita con decreto Ministeriale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Gli stabilimenti sanitari oggi esistenti ed esuberanti a quelli sopra indicati saranno eliminati parzialmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 183, concernente l'ordinamento del R. esercito - Stabilimenti di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 del R. decreto in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni staccate d'artiglieria sono 17.

Gli stabilimenti d'artiglieria sono i seguenti:

Arsenali R. esercito, due;
Officine artiglieria R. esercito, due, di cui una da sopprimere gradualmente secondo le norme del successivo art. 3;
Fabbriche d'armi R. esercito, una;
Laboratori di precisione R. esercito, uno;
Pirotecnici R. esercito, uno;
Polverifici R. esercito, uno.

Art. 2.

La dislocazione delle Direzioni e Sezioni staccate d'artiglieria e degli stabilimenti verrà stabilita con decreto Ministeriale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3

Gli stabilimenti d'artiglieria oggi esistenti ed esuberanti a quelli sopra elencati saranno eliminati gradual-

mente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 195, contenente norme per la restituzione delle tasse scolastiche agli studenti che per punti di merito o per altro titolo ne abbiano diritto.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re in udienza del 21 gennaio 1923 sul decreto che affida ai ricevitori del registro, col controllo delle Intendenze di finanza, l'incarico della pronta restituzione delle tasse scolastiche agli studenti che per punti di merito o per altro titolo ne hanno diritto, mediante i fondi stessi della riscossione.

SIRE!

Il servizio della restituzione delle tasse sul pubblico insegnamento a favore di coloro che le hanno, per qualsiasi ragione pagate indebitamente, date le norme che attualmente lo disciplinano, riesce alquanto complicato e particolarmente gravoso per alcune delegazioni del tesoro e tesorerie, a causa dei numerosi buoni di rimborso emessi dalle Intendenze di finanza sui mandati a disposizione aperti a loro favore.

Donde la necessità di procedere ad una riforma nella organizzazione del servizio stesso, allo scopo di renderlo più semplice e più agile nel pratico suo funzionamento.

E tale scopo si propongono conseguire le accluse norme concretate nei quattro articoli dello schema di decreto predisposto dallo scrivente e già esaminato e approvato ai sensi dell'art. 674 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si è stabilito, infatti, con detto schema di decreto, che le Intendenze di finanza, che ora emettono buoni di pagamento distinti per ciascun rimborso di tassa scolastica autorizzato, si limitino invece ad emettere alla fine di ogni mese un buono complessivo a favore dei ricevitori del registro, incaricati di provvedere al pagamento dei singoli rimborsi con i fondi delle riscossioni, per lo ammontare delle somme che dai riassunti documentati dei contabili stessi risulteranno, nel mese effettivamente soddisfatte.

Che con siffatta procedura, sostituita a quella ora praticata, si avvantaggia in semplicità e speditezza il servizio dei rimborsi anzidetti non è a dubitarne, solo se si pon mente alla minore quantità numerica dei buoni di pagamento, che così vengono emessi dalle Intendenze di finanza ed al minore lavoro di controllo che nei riguardi contabili esso sistema importa.

Per tali considerazioni, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà munire della sua Augusta firma l'unito schema di decreto che apporta una notevole semplificazione in un servizio contabile abbastanza importante.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art 44 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e gli articoli 217, 313 e 335 del relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

Visti gli articoli 107, 109 e 110 delle istruzioni per la contabilità demaniale, approvate con decreto Ministeriale 7 aprile 1888;

Visti gli articoli 192, 291, 316 e 317 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro 8 febbraio 1903;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La restituzione delle tasse sul pubblico insegnamento può essere fatta coi fondi della riscossione dagli uffici di registro presso i quali furono eseguiti i relativi pagamenti.

Gli uffici di registro fanno il rimborso alla persona o persone che le autorità scolastiche hanno l'obbligo di precisare nel proprio decreto o nulla osta.

Art. 2.

Le intendenze di finanza allorchè pervengano loro le domande di rimborso di tasse di insegnamento, munite del decreto o nulla osta di cui sopra, ove non abbiano nulla da osservare, fanno seguire sulle domande stesse il proprio « Visto per ammissione a pagamento ».

Art. 3.

Le domande munite del visto dell'Intendenza, coi relativi documenti a corredo, vengono trasmesse ai competenti uffici di registro perchè provvedano sollecitamente ai decretati rimborsi.

I ricevitori del registro, previa unione a quelle domande dell'attestazione di annotamento di rimborso, eseguiscono il pagamento, ritirando dai percipienti regolare quietanza, che può essere rilasciata anche sulle domande stesse.

Art. 4.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese i contabili suddetti trasmettono alla Intendenza di finanza, descritte in doppio elenco, tutte le domande già munite di quietanza di rimborso nel mese anteriore, corredate dei documenti di cui al precedente articolo.

L'Intendenza, riconosciuta la regolarità dei pagamenti, emette per l'ammontare dell'elenco, un buono a favore del ricevitore del registro sul relativo mandato a disposizione.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 198, che istituisce un posto di ragioniere presso determinati uffici diplomatici e consolari, e stabilisce altresì il ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di istituire, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, d'accordo con quello delle finanze, un posto di ragioniere presso i Regi uffici diplomatici e consolari, nei quali la gestione dei fondi ed il movimento amministrativo contabile hanno speciale importanza, destinandovi un funzionario di ruolo di ragioneria del Ministero degli affari esteri.

Questo funzionario sarà personalmente responsabile, di fronte allo Stato, del servizio di Cassa e dei valori; saranno ad esso applicabili gli articoli 64, 65 e 69 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Il ragioniere all'estero avrà, oltre allo stipendio, un assegno locale ed una indennità di Cassa.

All'atto della destinazione o del trasferimento riceverà una indennità di equipaggiamento.

L'assegno e le predette indennità verranno fissate con il decreto di istituzione del posto.

Art. 3.

In sede di regolamento saranno specificate le attribuzioni dei ragionieri all'estero ed emanate le norme per la gestione loro affidata e la resa dei conti, i congedi, le cessazioni dal servizio, le reggenze, nonchè le altre disposizioni che si riterranno necessarie per il funzionamento della nuova istituzione.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero degli affari esteri è stabilito in conformità all'annessa tabella.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA.

Ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero degli affari esteri.

1 direttore capo di ragioneria.
2 direttori capi di Divisione di ragioneria.
6 capi sezione.
12 primi ragionieri.
24 ragionieri.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri ad interim
MUSSOLINI.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 199, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto 6 settembre 1917, n. 1451, relativo al servizio dei conti correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali;
Visto il R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, recante modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche interne;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 36;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla fine dell'art. 10 del R. decreto 6 settembre 1917,

n. 1451, modificato dall'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 36, è aggiunto il comma seguente:

« Quando il correntista, nell'ordinare pagamenti a favore di terzi, disponga di somme riferibili a depositi o versamenti recenti, eseguiti da lui stesso o da altri, in luogo delle tasse indicate nella lettera d) del presente articolo, sono percepite, per ogni pagamento ordinato, le tasse relative al servizio dei vaglia ordinari.

« Spetta al Ministro delle poste e dei telegrafi di stabilire, con proprio decreto, sia il minimo periodo di tempo che deve intercorrere tra l'eseguito deposito o versamento, e l'ordine di pagamento, perchè il correntista non sia tenuto a corrispondere la tassa vaglia; sia ogni altra norma per la esecuzione del presente decreto ».

Art. 2.

La presente disposizione va in vigore contemporaneamente al citato R. decreto 7 gennaio 1923, n. 36 di cui forma parte integrante.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 200, recante disposizioni complementari sulle attribuzioni del commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, che scioglie il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato affidandone temporaneamente le funzioni ad un commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, è aggiunto il comma seguente:

« Lo stesso commissario straordinario provvede alla esecuzione delle disposizioni che verranno emanate in applicazione dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1922, numero 1601, per quanto riguarda l'Azienda delle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 201, concernente la costituzione della Commissione centrale d'avanzamento per l'esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sull'avanzamento nell'esercito 2 luglio 1896, n. 254, e le modificazioni apportate con le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301;

Visti i RR. decreti 31 luglio 1919, n. 1383; 20 novembre 1919, n. 2240, e 24 novembre 1919, n. 2167;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'esercito;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione superiore che a senso dell'art. 15 della legge 8 giugno 1913, n. 601, deve esprimere giudizio per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di generale di brigata (generale medico - generale commissario), di generale di divisione (generale medico capo) e di generale di Corpo d'armata, prende il nome di Commissione centrale di avanzamento ed è composta: dell'ispettore generale dell'esercito, che la presiede; dei generali designati per il comando di un'armata e dei generali d'esercito e d'armata che, pur non avendo una delle cariche predette, facciano parte del Consiglio dell'esercito.

Vi partecipe à con diritto a voto il Comandante del corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale da esaminare.

E quando questi appartenga all'arma dei RR. carabinieri, al ruolo tecnico di artiglieria, al corpo sanitario e al corpo di commissariato, vi parteciperà rispettivamente, con diritto a voto, il comandante generale dei RR. carabinieri, il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria, il generale medico capo e il generale commissario.

Per le promozioni ai gradi di colonnello e di generale di brigata (generale medico e generale commissario) e per l'esame di proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione con diritto a voto tutti i comandanti di corpo d'armata.

Potrà intervenire nella Commissione come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro generale che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

La Commissione non s'intenderà costituita, ove non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri con diritto a voto ed il candidato non sarà dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 2.

La Commissione centrale, composta in questo caso dei soli generali indicati nel comma 1° dell'articolo precedente, esprime parere consultivo per la designazione alla carica di comandante di armata e per la nomina a quelle di comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri e di presidente del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 3.

Per gli ufficiali generali il parere prescritto dal n. X delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sarà dato dalla Commissione centrale. Per i generali di corpo d'armata questa sarà composta dei soli generali indicati nel comma 1° dell'art. 1. Per gli ufficiali generali rimanenti vi interverranno tutti i comandanti di corpo d'armata e, a seconda dei casi, gli altri generali indicati nel comma 2° dell'articolo medesimo.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, concernente la emissione di obbligazioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1922, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Visto il parere espresso dalla Commissione senatoriale nominata da S. E. il presidente del Senato allo scopo di esaminare il predetto disegno di legge;

Considerata l'urgenza di provvedere alla sistemazione finanziaria del Consorzio sopramenzionato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli zolfi grezzi esistenti al 30 aprile 1922 nei magazzini del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana nella quantità complessiva di tonnellate 273.740 restano assegnati in proprietà al detto Consorzio.

Art. 2.

Allo scopo di procurarsi le somme necessarie per la estinzione delle passività di cui al successivo articolo, gravanti sullo stock di cui all'art. 1, il Consorzio zolfifero siciliano è autorizzato ad emettere obbligazioni per un ammontare non superiore a 100 milioni di lire italiane o per pari ammontare in valuta estera.

L'interesse sulle dette obbligazioni sarà fissato con R. decreto di cui all'art. 14 del presente decreto-legge. Esso sarà pagabile semestralmente al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno.

Le obbligazioni saranno poi rimborsate dal Consorzio entro nove anni mediante sorteggi annuali non inferiori ad un nono.

I sorteggi si faranno al 1° luglio a cominciare dal 1923.

Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse, e non potranno essere emesse se non siano munite della firma di un funzionario governativo appositamente delegato.

Art. 3.

Le somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni saranno destinate interamente ed esclusivamente:

1° all'estinzione dei debiti contratti, in qualsiasi forma, dal Consorzio zolfifero verso gli Istituti di emissione, la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia,

e la Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo;

2° al pagamento dei certificati di avanzo di Cassa relativi all'esercizio 1920-921 secondo le risultanze del bilancio.

Ove le dette somme non siano sufficienti a soddisfare i pagamenti predetti, la differenza a saldo sarà prelevata dall'importo dei versamenti eseguiti dallo Stato in conto delle somme spettanti ai consorziati ai termini del R. decreto 31 agosto 1919, n. 1754.

Art. 4.

Alla reintegrazione del complesso delle somme dovute allo Stato per la tassa di abbonamento fino al 31 luglio 1921 e investito dal Consorzio in anticipazioni ai consorziati, sarà provveduto in 9 anni a cominciare dall'esercizio consortile 1922-923, mediante prelevamento di una quota, pari ad un nono delle somme in parola, dal ricavato della vendita annuale dello stock.

Tale prelevamento avrà luogo dopo estinte le obbligazioni di cui al preced. nte art. 2, venute nei singoli anni a scadenza e dopo il pagamento d i relativi interessi.

Art. 5.

Non si farà luogo alla reintegrazione di quella parte delle somme versate dallo Stato al Consorzio a favore dei Consorziati, ai termini del R. decreto 31 agosto 1919, n. 1754, la quale al 30 aprile 1922 si trovava erogata per spese di amministrazione dell'esercizio o investita in anticipazione ai consorziati.

Art. 6.

Lo stock delle 273.740 tonnellate acquistate dal Consorzio sarà, ad ogni effetto, considerato completamente distinto da qualsiasi altra produzione consegnata all'Istituto.

In ogni esercizio annuale a far tempo da quello iniziatosi col 1° agosto 1922, il Consorzio calcolerà vendute in conto dello stock di cui all'art. 1, tonnellate 30 415 corrispondenti alla nona parte dello stock stesso.

Ove in un esercizio le vendite superassero tutta la produzione libera disponibile e la nona parte dello stok come sopra calcolata, il supero delle vendite sarà imputato allo stock.

Ai quantitativi venduti in conto dello stock, in ogni singolo esercizio sarà consegnato il prezzo medio lordo ricavato nella stessa annata dai consorziati per la vendita dei loro zolfi, non tenendo conto delle quantità di zolfo che in ciascun esercizio fossero vendute dal Consorzio ai termini dell'art. 3 ultimo comma della legge 30 giugno 1910, n. 361, con riduzioni sui prezzi normali, per facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie all'interno ed all'estero.

Art. 7.

Il ricavato delle vendite dei quantitativi formanti parte dello stock sarà versato presso il Banco di Sicilia in un conto speciale il cui interesse a favore del Consorzio sarà dell'uno per cento superiore a quello che la Cassa di risparmio del Banco corrisponde sui depositi ordinari.

Tale fondo servirà al pagamento delle obbligazioni di cui al precedente art. 2 e dei relativi interessi, nonchè al pagamento delle somme dovute allo Stato a norma del precedente art. 4.

Art. 8.

Per far fronte alle eventuali deficienze del ricavo della vendita dello stock destinato al servizio delle obbligazioni ed alla reintegrazione delle somme dovute allo Stato a norma del precedente art. 4 è costituito un fondo di garanzia con i seguenti cespiti:

1° ogni eventuale attività del Consorzio, incluso il suo fondo di riserva;

2° il 10 0[0 degli estagli dovuti in natura o in denaro dagli esercenti ai proprietari, e dai subgabelloti e cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia durante il periodo dal 1° agosto 1922 a tutto il 31 luglio 1931;

3° il complesso delle somme ottenute mediante il prelevamento di lire 20 per ogni tonnellata di zolfo consegnata al Consorzio per la vendita dal 1° agosto 1922 a tutto il 31 luglio 1931;

4° un ulteriore 10 per cento degli estagli di cui al n. 2 dalla data in cui saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117, a tutto il 31 luglio 1931;

5° i tre quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera ai sensi dell'articolo 1 (lettera *b*) del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754.

In caso di esercizio diretto delle miniere di zolfo della Sicilia da parte dei rispettivi proprietari, i contributi di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo saranno prelevati sopra una quota parte dello zolfo depositato presso il Consorzio dai proprietari diretti esercenti, da considerarsi come estaglio, la cui determinazione è demandata all'Ufficio delle miniere di Caltanissetta.

Le norme e le garanzie per tale prelevamento saranno stabilite col R. decreto di cui all'art. 14.

Art. 9.

Il fondo di garanzia col versamento delle relative somme sarà istituito presso il Banco di Sicilia, che corrisponderà sull'ammontare di esso un interesse eguale a quello stabilito nell'art. 7.

Il fondo di garanzia potrà anche essere investito, in tutto o in parte, in buoni del tesoro su richiesta del

Consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Estinto l'intero ammontare delle obbligazioni emesse a norma del precedente articolo 2 e pagati i relativi interessi, versate all'Erario le somme di cui al precedente articolo 4, e coperta ogni spesa di qualsiasi natura incontrata dal Consorzio per il servizio delle dette obbligazioni, l'eventuale supero del fondo di garanzia sarà destinato alla reintegrazione dei fondi ed alla restituzione dei contributi di cui ai numeri da 1 a 5 del precedente art. 8.

A tale effetto sarà prima reintegrato l'intero patrimonio dell'Ente istituito per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera; e successivamente, sempre fino a concorrenza delle somme disponibili, si procederà al rimborso degli altri contributi, seguendo l'ordine inverso a quello in cui i medesimi sono elencati nel precedente art. 8.

Art. 10.

In seguito ad autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio, di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze, il fondo di garanzia potrà essere, in tutto o in parte, impiegato in estinzione anticipata delle obbligazioni, quando sia dimostrata la convenienza dell'operazione e la sicurezza della reintegrazione della somma all'uopo erogata.

Art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio ordinarie, e i Monti di pietà del Regno, sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni emittende del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Gli Istituti di emissione, per le somme che col consenso del Ministero del tesoro e fino all'ammontare dal medesimo stabilito, impiegassero nell'acquisto delle predette obbligazioni, godranno delle stesse esenzioni ed agevolazioni che a loro favore sono stabilite nel decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, concernente operazioni di sconto di note di pegno e di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi.

Art. 12.

Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello stock di zolfo di cui nel presente decreto, sarà considerato, meno che agli effetti del pagamento dei vari oneri e contributi, quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-922 al prezzo complessivo non superiore a lire 120 milioni.

Pertanto, alla fine del detto esercizio, si effettuerà la liquidazione del dare e dell'avere dei singoli consorziati, sulla base del prezzo medio netto dell'esercizio, purchè tale prezzo non risulti superiore alla media delle anticipazioni effettivamente già ricevute dai consorziati durante il periodo 15 dicembre 1920 - 31 luglio 1922.

Agli effetti della liquidazione suddetta non sarà tenuto calcolo delle spese di amministrazione sostenute dal Consorzio fino al 30 aprile 1922.

È in ogni caso escluso qualsiasi concorso od onere finanziario a carico del Consorzio, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art 13.

In nessun caso l'ordinamento futuro della vendita dello zolfo siciliano potrà diminuire le garenzie contenute nel presente disegno di legge.

Art. 14.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, saranno stabilite le norme e le modalità per l'esecuzione del medesimo decreto-legge.

Art. 15.

Tutte le controversie collettive fra industriali e lavoratori delle zolfare saranno risolute da Commissioni di conciliazione ed arbitrali, delle quali faranno anche parte in numero eguale rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni operaie. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite, sentito il Comitato permanente del lavoro, con decreto Reale.

Art. 16.

E' fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano, sotto la personale responsabilità dei suoi amministratori, di fare anticipazioni attingendo al credito, e ai fondi destinati a determinati pagamenti e garanzie

Art. 17.

Non potranno far parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana i membri delle due Camere legislative, e i membri dei Consigli provinciali delle Provincie zolfifere della Sicilia.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Riparto patrimoniale fra Comuni, approvazione di nuovo regolamento ed applicazione di tassa.

N. 83. Regio decreto 7 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, in esecuzione della legge 7 agosto 1919, n. 1404, si provvede al riparto patrimoniale dei Comuni di Comano e di Fivizzano (Massa).

N. 159. Regio decreto 11 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si approva il nuovo regolamento del comune di Garessio (Cuneo) per l'applicazione della tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

N. 192. Regio decreto 11 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel rispettivo territorio.

Proroga dei poteri di Regio commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Vezzano sul Crostolo per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza di ritardare le elezioni comunali, per farle coincidere con quelle per la ricostituzione della rappresentanza provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 19 ottobre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vezzano sul Crostolo è prorogato di tre mesi;

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 8 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	127 77	Dinari	—
Londra	97 32	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 75	Belgio	113 25
Spagna	325 —	Olanda	8 26
Berlino	0 06	Pesos oro	17 55
Vienna	0 03	Pesos carta	7 75
Praga	61 75	New York	20 77

Oro 400 76

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 61	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 54	—

Corso medio dei cambi
del giorno 9 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	129 30	Dinari	—
Londra	96 93	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 17	Belgio	114 —
Spagna	325 25	Olanda	8 21
Berlino	0 068	Pesos oro	17 70
Vienna	0 03	Pesos carta	7 80
Praga	61 50	New York	20 75

Oro 400 37

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 48	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 54	—

INSERZIONI

Errata-corrige

Ospizio marino ed Ospedale dei bambini
Riccardo-Sicri-Pepoli - Trapani

Nell'avviso d'asta per la vendita di terre, pubblicato col numero 7261 nella *Gazzetta ufficiale* del 6 febbraio 1923, n. 30, l'incanto è stato erroneamente fissato per le ore 9, invece delle ore 10, come qui si rettifica.

Errata-corrige

Nell'avviso di convocazione d'assemblea generale ordinaria pubblicato col n. 7228, a pag. 734, della *Gazzetta ufficiale* del 6 febbraio 1923, n. 30, la testata della Società convocante è stata erroneamente indicata in: « Società anonima cartiere Antonio Binda » Milano, mentre invece deve leggersi: « Società anonima cartiere Ambrogio Binda » Milano.

Inoltre al comma 2° dell'ordine del giorno, ove è detto: « Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1921 », deve invece leggersi: « Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 », come qui si rettifica.

COOPERATIVA EDILIZIA « DOMUS AUREA »

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione è convocata l'assemblea ordinaria dei soci nei locali di Villa Patrizi in prima convocazione per il giorno 24 febbraio 1923, alle ore 20, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente.
2. Approvazione del bilancio consuntivo e relazione dei sindaci.
3. Elezioni generali.

In mancanza del numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno successivo 25 febbraio alla stessa ora e negli stessi locali qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presidente
G. Migatta.

Il segretario
Tarchini.

7426 — A pagamento.

Società commerciale Fratelli Maino e C.

Anonima per azioni

Capitale L. 12.000.000 interamente versato

SEDE IN GALLARATE

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società commerciale Fratelli Maino e C. con sede in Gallarate sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 marzo 1923, alle ore 11.30, nella sede sociale in Gallarate, via Varesina n. 14, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e del reparto utili.
4. Nomina di tre amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Determinazione dell'onorario dei sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Andando deserta la prima assemblea, resta fin d'ora fissata l'adunanza di seconda convocazione nella stessa località e coll'identico ordine del giorno per il 12 marzo 1923, ore 11,30.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni a tutto il giorno 26 febbraio 1923 per la prima adunanza e a tutto il 6 marzo 1923 per la eventuale seconda adunanza presso la cassa sociale alla sede della società medesima.

Gallarate, 4 febbraio 1923.

Per il Consiglio di amministrazione
il presidente
gr. uff. Alessandro Maino.

7427 — A pagamento.

Gli azionisti della Società anonima industrie boschive E. Barrera (anonima sede in Roma, capitale L. 1.800.000) sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 24 corrente alle ore 15, nella sede sociale in via del Giardino 72, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di mettere in liquidazione la Società e provvedimenti relativi.
2. Nomina di uno o più liquidatori.

Il deposito delle azioni, per intervenire all'assemblea, dovrà effettuarsi entro il giorno 19 corrente presso la sede sociale, la Società generale di credito e Monte dei Paschi sedi di Roma.

Roma, 7 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7429 — A pagamento.

Cooperativa di assistenza finanziaria

tra i soci della

Federazione italiana Piccoli industriali e commercianti

Via Crescenzio n. 93 - ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 25 febbraio 1923 (domenica, alle ore 9.30 del mattino - nella sede sociale, via Crescenzio n. 93) - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina delle cariche sociali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di trasformazione della Società da anonima cooperativa a capitale limitato, in anonima cooperativa a capitale illimitato.
2. Modifica della ragione sociale.
3. Approvazione del nuovo statuto.

Roma, febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7430 — A pagamento.

All'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria dei soci della Società cooperativa « Egeria » per costruzione di case economiche, indetta pel giorno 25 febbraio 1923, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 corrente, n. 28, è aggiunto il seguente argomento:

Nomina dei probiviri.

Il Consiglio d'amministrazione.

7431 — A pagamento.

Banca Popolare di Montebelluna

Società Anonima Cooperativa

Avviso

In ordine all'art. 154 del Codice di commercio ed art. 47 dello statuto sociale, i soci di questa Banca Popolare sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 4 marzo a. c. ed in assemblea generale ordinaria il giorno 11 corr., alle ore 9 antimeridiane, negli uffici della Banca, per deliberare sui seguenti

Ordini del giorno:

In assemblea straordinaria:

1. Proroga della Società.

2 Aumento del capitale sociale mediante traslazione ad esso del fondo di riserva.
3. Aggiunte e modificazioni allo statuto sociale.
In assemblea ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e relazione dei sindaci
2. Approvazione del bilancio ed erogazione del civanzo.
3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione uscenti per anzianità.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Nomina di tre arbitri effettivi e due supplenti.
6. Deliberare il massimo di fido da accordarsi al socio.

Qualora per mancanza di numero legale non potessero aver luogo le assemblee di prima convocazione, si terrà adunanza di seconda convocazione il giorno 18 marzo a. c. stessa ora, stesso luogo e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Montebelluna, 5 febbraio 1923

Il presidente
Memi Gobbato

7433 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA GENOVESE per la costruzione di case per gli operai

IN LIQUIDAZIONE

GENOVA
Vico Valloria, n. 3

I soci sono radunati in assemblea generale ordinaria alle ore 10, in prima convocazione domenica 25 febbraio, ed alle ore 14, seconda convocazione domenica 4 marzo 1923, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Rendiconto al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Pratiche diverse.

Genova, 7 febbraio 1923.

I liquidatori
Benvenuto — Fuselli
Ottonello — Questa
Ravaschio.

7434 — A pagamento.

S. A. C. I.
Società anonima commercio immobili

Sede sociale: NAPOLI - Piazza Montesanto, n. 25

Capitale sociale L. 880.000 — Versato L. 840.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Napoli, presso la sede sociale, piazza Montesanto, n. 25. per le ore 17 del 1° marzo 1923, in prima convocazione, e mancando il numero legale, per le ore 17 del giorno successivo, in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei consiglieri uscenti.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione

Agli effetti di questa assemblea le azioni dovranno essere depositate entro il 23 febbraio, presso la sede sociale.

Napoli, 7 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7435 — A pagamento.

Società edilizia ed immobiliare ligure

Anonima cooperativa

SEDE SPEZIA
via Chiodo — Portici Doria

Ufficio cambio — Banca Adamo Pegazzano & C.

A norma dello statuto sociale l'assemblea generale dei soci avrà luogo il giorno 4 marzo 1923, alle ore 10 ant., nella nostra sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio del 1922.
2. Varie.

In caso di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 11 marzo 1923.

La presidenza.

Il segretario

7436 — A pagamento.

Società cooperativa di produzione e lavoro pescatori di Gallipoli

I soci della cooperativa pescatori di Gallipoli sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che si terrà nella sede in via Incrociate, Isola Balsamo, il giorno 4 marzo, alle ore 9, ed in mancanza del numero legale, il giorno 11 marzo alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
A) Relazione del Consiglio d'amministrazione.
B) Relazione dei sindaci.
C) Esame ed approvazione del bilancio.
D) Nomina delle cariche sociali

Gallipoli, 10 febbraio 1923

Il presidente
Gaetano Palmentola.

7437 — A pagamento.

Unione tipografica editrice Veronese-Trentina

Società anonima

AVVISO DI CONVOCAZIONE
per assemblea generale ordinaria

I signori azionisti di questa Società sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria di prima convocazione che si terrà mercoledì 28 febbraio 1923, ad ore 14 nella residenza sociale, in Verona, via Cesare Lombroso, n. 8, per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio.
4. Proposta di limitazione (art. 146 del Cod. di comm.) del capitale sociale, ovvero reintegro del capitale, o scioglimento della Società.
5. Nomina di sette consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei precedenti dimissionari.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1923.

Qualora per mancanza dell'ammontare legale del capitale intervenuto o rappresentato l'assemblea andasse deserta, resta fissata la seconda convocazione per il successivo mercoledì 7 marzo 1923, nello stesso locale ed ora, per deliberare sull'ordine del giorno suindicato secondo le disposizioni legislative e statutarie.

Essendo tutte le azioni nominative, avranno diritto d'intervenire, o personalmente o per delega, i titolari di azioni risultanti tali dal libro dei soci nel termine stabilito dallo statuto.

Verona, 7 febbraio 1923.

Il presidente
comm. Alvise Bolognesi Trevenzuoli.

7438 — A pagamento.

SOCIETA' IMPRESE AGRICOLE

Anonima

Sede in Genova

Capitale L. 2.000.000 - versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, via Raggio n. 3, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio sociale chiuso al 30 novembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e fissazione del loro emolumento.

Gli azionisti che intendono intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

Genova, 7 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7439 — A pagamento.

Associazione agricola di mutua assicurazione incendi
DI VIAREGGIO

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 febbraio 1923, alle ore 10 ant. nell'Ufficio del Consorzio idraulico di Ponente in Viareggio, piazza SS Annunziata.

Qualora non fosse raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, la seconda convocazione avrà luogo la domenica successiva 4 marzo, alla stessa ora, e nel medesimo locale

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'anno 1922; relazione dei sindaci.
2. Nomina di tanti Consiglieri in luogo di quelli scaduti e Collegio dei sindaci (rinnovazione).

Viareggio, 8 febbraio 1923.

Il presidente
dott. Giovanni Leandino.

7440 — A pagamento.

Società tramvie elettriche savonesi

Anonima

Sede in Savona

Capitale statutario L. 3.000.000 - emesso e versato L. 1.800.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 10, in Savona, nella sede sociale in via Nizza n. 80-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio e conto spese e profitti chiuso al 31 dicembre 1922.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
   Discussioni e deliberazioni relative.
2. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori Disma Fiumi comm. Luigi, Arnaudo geom. Tomaso, Della Vedova, ing. cav. Giuseppe, scaduti per anzianità in base all'art. 10 dello statuto sociale e rieleggibili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Per l'ammissione all'assemblea è necessario depositare i titoli delle azioni alla Cassa sociale in Savona, presso la sede sociale in via Nizza n. 80-A, od in Milano alla Società Mutua Cotoni, via Monforte n. 2, non più tardi delle ore 17 del giorno 4 marzo 1923.

N. B. — Resta fin d'ora fissato che, qualora mancasse il numero legale per la validità della prima assemblea, la seconda convocazione è indetta per il giorno di martedì 13 marzo 1923, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno e nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

7441 — A pagamento.

Società autotrasporti Savonesi

Anonima

Sede in Savona

Capitale statutario L. 670.000 - emesso e versato L. 670.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 11, in Savona, nella sede sociale in via Nizza n. 80-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio e conto spese e profitti chiuso al 31 dicembre 922.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
   Discussioni e deliberazioni relative.
2. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione di altrettanti scaduti per sorteggio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Per l'ammissione all'assemblea è necessario depositare i titoli delle azioni alla Cassa sociale in Savona, presso la sede sociale in via Nizza 80-A, non più tardi delle ore 17 del giorno 4 marzo 1923.

N.B. — Resta fin d'ora fissato che, qualora mancasse il numero legale per la validità della prima assemblea, la seconda convocazione è indetta per il giorno di martedì 13 marzo 1923 alle ore 11, con lo stesso ordine del giorno e nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

7442 — A pagamento.

S. A. L. O. V.
Società Anonima Lucchese Olii e Vini
LUCCA

Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta nei locali sociali, via Pescheria (Palazzo Banco di Roma), alle ore 15 del giorno 1° marzo p v., per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da 5 a 6 milioni.

Il deposito delle azioni, a norma dell'art. 8 dello statuto, deve essere effettuato presso la sede sociale almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Lucca, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7443 — A pagamento.

Società anonima "Marmifera Pugliese,,

NAPOLI

Santa Brigida, num. 51

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata in prima convocazione pel giorno 17 marzo 1923, alle ore 14, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.
3. Emolumento dei sindaci per l'esercizio 1922.

4. Nomina dei sindaci.
5. Varie.

B) Parte straordinaria:

1. Eventuali deliberazioni in merito agli artt. 146 e 210 del Codice di commercio.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo nello stesso giorno e sede, alle ore 16, con il medesimo ordine del giorno.

Napoli, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7444 — A pagamento.

BANCA DI CALABRIA

Società anonima

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

SEDE IN NAPOLI E COSENZA

Succursale in Piano di Sorrento

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Napoli, via De Pretis, palazzo proprio, in prima convocazione pel dì 18 marzo prossimo, alle ore 10 antim., ed eventualmente in seconda convocazione pel dì 25 marzo prossimo, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Ripartizione degli utili.
5. Retribuzione ai sindaci uscenti.
6. Nomina di amministratori.
7. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'esercizio 1923.

Il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione dei sindaci rimarranno depositati presso la sede sociale a disposizione degli azionisti, a norma di legge.

Chi abbia azioni al portatore per partecipare all'assemblea, dovrà depositarle presso la Banca di Calabria, Napoli, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea medesima.

Napoli, febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Luigi Quintieri.

7445 — A pagamento.

"VICTORIA,,

Società anonima fabbrica conserve alimentari

Capitale interamente versato L. 1.500.000

Sede in Torre Annunziata Centrale

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Torre Annunziata Centrale, in prima convocazione per l'11 marzo prossimo, alle ore 10 ant., ed eventualmente in seconda convocazione pel dì 17 marzo prossimo nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Ripartizione degli utili.
5. Retribuzione ai sindaci uscenti.
6. Nomina di amministratori.
7. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.500.000 a L. 2.000.000.

Il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione dei sindaci, rimarranno depositati presso la sede sociale a disposizione degli azionisti, a norma di legge.

Per partecipare all'assemblea i portatori di azioni dovranno depositare i loro titoli presso la sede della Società ovvero presso la Banca di Calabria in Napoli, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima.

Torre Annunziata, febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Luigi Quintieri.

7446 — A pagamento.

Società anonima fornaci Stanzani

BOLOGNA - Via Santo Stefano, n. 11

Capitale L. 1.150.000 interamente versato

CONVOCAZIONE
di assemblea generale degli azionisti

A norma dell'art. 11 dello statuto sociale sono convocati i signori azionisti della Società anonima fornaci Stanzani di Bologna per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 10, nella sede della Società in Bologna, via Santo Stefano, n. 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1922.
4. Determinazione del compenso ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.

I signori azionisti possessori di azioni al portatore per intervenire ed avere voto all'assemblea dovranno depositare le azioni stesse presso la Cassa sociale, 5 giorni prima dell'assemblea medesima.

Il bilancio dell'esercizio 1922 trovasi depositato negli Uffici della Società a disposizione dei signori azionisti.

Bologna, 7 febbraio 1923.

Il segretario
avv. Enrico Casali.

7447 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA CREVALCORESE

per esercitare case del popolo

Sede in Crevalcore (Bologna)

Capitale versato L. 4000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 4 marzo 1923, alle ore 15, nella sede della Società in Crevalcore, via Malpighi n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina dei sindaci.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, quella di seconda convocazione avrà luogo, senz'altro avviso, la domenica successiva 11 marzo, alle ore 15, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

A norma dell'art. 12 dello statuto, il deposito delle azioni dovrà essere effettuato, almeno tre giorni prima del giorno della

prima o della seconda convocazione, presso le Agenzie in Crevalcore dei seguenti Istituti: Banca cooperativa di Bologna e Banca agricola commerciale di Bologna.

Crevalcore, 6 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Valerio Barbieri.

7448 — A pagamento.

FABBRICA TELERIE

Società anonima

Capitale L. 1.500.000 - interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 28 febbraio 1923, alle ore 14, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno successivo alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Milano, via S. Siro, n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 novembre 1922.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori comm. Giovanni Treccani e Lodovico Gaifami, scadenti per anzianità e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1921-922.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro cinque giorni liberi prima dell'assemblea stessa presso la Cassa sociale in Milano, via S. Siro, n. 33.

Milano, 5 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7449 — A pagamento.

Impresa Italiana di Costruzioni

Ing. Domenichetti e Bianchi

ANONIMA

SEDE IN MILANO

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

Gli azionisti di questa Società sono convocati per il giorno 28 febbraio 1923, ore 11, in Milano, nello studio dell'avv. Mario Cunietti in via Silvio Pellico n. 12, allo scopo di svolgere il seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto dei sindaci.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
5. Determinazione dell'indennità per i sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi tre giorni interi liberi, prima dell'assemblea, nella Cassa sociale in Milano via Annunciata n. 2.

Il Consiglio d'amministrazione.

7450 — A pagamento

Società Romana Solfati

Anonima

Sede in Roma

Capitale L. 1.275.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 51 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922; relazione del Consiglio d'amministrazione, relazione dei sindaci, deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il 1923
5. Diverse ed eventuali.

Parte straordinaria:

Modificazioni agli articoli 4, 11, 17 dello statuto sociale.

Nel caso che l'assemblea non risultasse in numero legale gli azionisti si intendono convocati fin da ora in seconda convocazione per il giorno 1° marzo nel luogo e ora sopra indicato.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale, nonchè presso le sedi di Roma della Banca commerciale italiana, Banco di Roma, Banca nazionale di credito e Istituto Italiano di credito marittimo, cinque giorni liberi prima della data di convocazione.

I possessori delle azioni intestate dovranno ritirare il biglietto di ammissione presso la sede sociale tre giorni prima della data di convocazione.

Roma, 9 febbraio 1923.

Il presidente
Filippo Genovesi.

7460 — A pagamento.

Industria Siciliana Acido Citrico

Società anonima

SEDE IN MESSINA

Capitale sociale L. 4.250.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 9,30, presso la sede sociale in Messina, via Centonze Palazzo Tremi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 30 novembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Relazione dei sindaci.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Proposta di riduzione del capitale sociale
6. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

L'assemblea di seconda convocazione, occorrendo, avrà luogo nello stesso locale il giorno 8 aprile 1923. alle ore 9,30.

Per potere intervenire all'assemblea tanto di prima, quanto di seconda convocazione, i signori azionisti dovranno depositare i loro certificati cinque giorni liberi prima di ciascuna data di convocazione presso le sedi Messina, Palermo e Roma della spettabile Banca Nazionale di credito.

Messina, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7467 — A pagamento.

Società Anonima Commissionaria Baritina

Sede in Milano

via Fieno n. 6

A norma dell'art. 9 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 27 (ventisette) febbraio corrente, ore 14, nella sede sociale via Fieno n. 6, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Lettura ed approvazione del bilancio al 31 dicembre u. s.

4. Emolumenti ai sindaci per la decorsa annata e fissazione del compenso per l'esercizio sociale 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

A norma dell'articolo 10 (dieci) dello statuto i signori soc per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni nelle casse sociali entro il giorno 24 febbraio corrente.

L'amministratore delegato
Gianolio

7469 — A pagamento.

Società anonima
Fiera di campioni e magazzini generali
SEDE IN PADOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 15 del giorno 27 febbraio 1923 nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Dimissioni e nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.
6. Retribuzione dei sindaci.

Parte straordinaria:

a) Provvedimenti in merito all'aumento del capitale sociale di L. 355.000 deliberato dal Consiglio.

b) Riduzione del capitale sociale a L. 200.000, e conseguente determinazione del valore delle azioni in L. 25 cadauna.

c) Aumento del capitale sociale da L. 2 0,000 a L. 1,200,000, mediante emissione di n. 40,000 azioni del valore di L. 25 cadauna.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno tre giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale o presso uno dei seguenti Istituti:

Banca Antoniana di Padova.
Banca cooperativa di Padova.
Banca Fratelli Mion di Padova.
Banco industriale e commerciale di Padova
Credito agrario di Padova.
Credito Veneto di Padova.
Monte di Pietà di Padova.
Cassa di Risparmio di Padova.

Qualora l'assemblea del giorno 27 non fosse valida per mancanza del numero legale, resta convocata per il giorno seguente 28 febbraio 1923, alle ore 15, rimanendo validi i depositi anche per tale seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

7470 — A pagamento.

Società cooperativa L'Alpina Valle Intelvi
MILANO - Via Torino, n. 51

S'invitano i soci all'annuale assemblea ordinaria che si terrà in una delle sale del Circolo Volta, in via Gius. Giusti n. 28, la sera del 28 febbraio, alle ore 21 precise, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione morale del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio 1922.
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Proposta di ripartizione utili in base all'art. 15.
6. Nomina di cinque consiglieri, quattro dei quali sorteggiati nelle persone dei sigg. Mondini cav. Lorenzo, Lombroso Ruggero, Ferioli Natale, Benasedo Enrico, e di un dimissionario nella persona del sig. Villa rag. cav. Ernesto.
7. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
8. Eventuali.

N. B. — I consiglieri scadenti ed i sindaci sono rieleggibili.

Se l'assemblea non risultasse in numero legale, s'intende fin d'ora riconvocata pel giorno 5 marzo, nello stesso locale ed alla medesima ora

Milano, 29 gennaio 1923.

Per il Consiglio:
Il vice presidente
Rag Italo Ambrosini.

Il segretario
Luigi Terzoli.

7477 — A pagamento.

La Poligrafica Nazionale
SOCIETA' ANONIMA
Capitale L. 1.000.000 versato
SEDE IN ROMA - Via Cicerone n. 56

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Roma via Cicerone n. 56, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di quattro amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro indennità.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni nella sede sociale in via Cicerone n. 56 entro il 22 febbraio 1923.

Per le azioni nominative potranno intervenire all'assemblea coloro che dal libro dei soci risulteranno intestatari delle azioni stesse a tutto il 22 febbraio 1923, ritirando nella sede sociale il relativo biglietto di ammissione.

In mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione si terrà il giorno successivo 1° marzo 1923 nello stesso locale, alla stessa ora col medesimo ordine del giorno.

Roma, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7480 — A pagamento.

Società teatrale internazionale
ANONIMA
Sede in Roma
Capitale L. 250.000 — interamente versato

È convocata per il giorno 28 febbraio 1923, ore 14 1/2, nella sede sociale l'assemblea generale dei soci in prima convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio 1921-1922 e distribuzione utili.
3. Relazione dei sindaci.
4. Retribuzione dei sindaci pel 1921-922.
5. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea occorre effettuare tre giorni prima del 28 febbraio 1923 il deposito delle azioni al portatore o nella sede sociale o presso il banco di Roma, sedi di Roma e sue succursali.

I possessori di azioni create nominative prima del 1° febbraio 1923 non hanno bisogno di effettuarne il deposito intendendosi esse già depositate agli effetti della partecipazione alla votazione.

Roma, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio direttivo
Giuseppe Marchesano
Vincenzo Morichini
Mario Pasanisi.

7483 — A pagamento.

LLOYD MEDITERRANEO

Società italiana di navigazione

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale L. 54.000.000 — versato L. 12.000.000

In seguito alle deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società in data 3 aprile 1922, relativa alla riduzione a 20 anni del termine di ammortamento delle obbligazioni sociali con modificazione conseguente del piano delle estrazioni annuali, omologate dal tribunale di Roma con decreto 16 giugno 1922 e pubblicate sul Foglio annunzi legali di Roma n. 63 in data 9 agosto 1922.

SI COMUNICA

che il Consiglio di amministrazione della Società, con deliberazione ad unanimità, in data 18 gennaio 1923 ha stabilito il piano di ammortamento delle obbligazioni sociali come appresso:

N. d'ord.	DATA di rimborso	Numero di Obbligazioni da rimborsare — Certificati da 1 Obbl.	da 5 Obbl.	da 10 Obbl.	Totale	Somma da rimborsare
1.	Luglio 1923	125	75	25	750	525000
2.	Gennaio 1924	125	75	25	750	525000
3.	Luglio 1924	200	90	35	1000	700000
4.	Gennaio 1925	200	90	35	1000	700000
5.	Luglio 1925	200	90	35	1000	700000
6.	Gennaio 1926	200	90	35	1000	700000
7.	Luglio 1926	250	140	55	1500	1050000
8.	Gennaio 1927	250	140	55	1500	1050000
9.	Luglio 1927	250	140	55	1500	1050000
10.	Gennaio 1928	250	140	55	1500	1050000
11.	Luglio 1928	250	140	55	1500	1050000
12.	Gennaio 1929	250	140	55	1500	1050000
13.	Luglio 1929	250	140	55	1500	1050000
14.	Gennaio 1930	250	140	55	1500	1050000
15.	Luglio 1930	250	140	55	1500	1050000
16.	Gennaio 1931	250	140	55	1500	1050000
17.	Luglio 1931	250	140	55	1500	1050000
18.	Gennaio 1932	250	140	55	1500	1050000
19.	Luglio 1932	250	140	55	1500	1050000
20.	Gennaio 1933	350	180	75	2000	1400000
21.	Luglio 1933	350	180	75	2000	1400000
22.	Gennaio 1934	350	180	75	2000	1400000
23.	Luglio 1934	350	180	75	2000	1400000
24.	Gennaio 1935	350	180	75	2000	1400000
25.	Luglio 1935	350	180	75	2000	1400000
26.	Gennaio 1936	350	180	75	2000	1400000
27.	Luglio 1936	350	180	75	2000	1400000
28.	Gennaio 1937	350	180	75	2000	1400000
29.	Luglio 1937	350	180	75	2000	1400000
30.	Gennaio 1938	350	180	75	2000	1400000
31.	Luglio 1938	350	180	75	2000	1400000
32.	Gennaio 1939	350	180	75	2000	1400000
33.	Luglio 1939	350	180	75	2000	1400000
34.	Gennaio 1940	350	180	75	2000	1400000
35.	Luglio 1940	650	350	110	3500	2450000
36.	Gennaio 1941	650	350	110	3500	2450000
37.	Luglio 1941	650	350	110	3500	2450000
38.	Gennaio 1942	650	350	110	3500	2450000
39.	Luglio 1942	650	350	110	3500	2450000
40.	Gennaio 1943	700	320	120	3500	2450000
		13500	7100	2700	76000	53200000

Roma, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7478 — A pagamento.

Società veneta impianti e materiali elettromeccanici

Anonima

SEDE IN VENEZIA

Capitale L. 2.000.000 - interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 23 febbraio 1923, ore 10, nella sede sociale in Venezia - calle Vallaresso - ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 marzo 1923, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione.

Potranno intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni debitamente legittimati da biglietto d'ammissione rilasciato dalla Direzione della Società e richiesto dagli azionisti non più tardi del giorno 23 febbraio per l'assemblea di 1ª convocazione e 25 febbraio per quella di 2ª convocazione.

Venezia, 7 febbraio 1923.

L'amministratore
ing. Achille Gaggia.

7481 — A pagamento.

Società anonima Bergomi

Capitale L. 1.500.000

SEDE IN MILANO

Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 14, nella sede della Società, via Pastrengo n. 14, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Elezione d'un consigliere in sostituzione del rag. cav. Andrea Celi, scaduto per sorteggio e rieleggibile.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
6. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto alla cassa della Società non più tardi delle ore 15 del 22 marzo 1923.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 1° aprile 1923, nella medesima sede ed ora e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 6 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7483 — A pagamento

Società per la bonifica dei terreni ferraresi

Anonima

Sede in Torino

Capitale versato Lire 32.780.000

Avviso di convocazione
degli azionisti in assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 16, in Torino, nella sala della Camera di commercio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale al 30 novembre 1922 e riparto utili.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Varie.

Parte straordinaria:

6. Proposta aumento del capitale sociale da L. 32.700.000 a L. 100.000.000, anche con conferimento di beni mobili ed immobili, e provvedimenti relativi.

7. Proposta di richiedere al Governo del Re l'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

8. Modificazioni dello statuto sociale anche per coordinarlo alle deliberazioni di cui ai numeri precedenti, nonchè alle norme del titolo IV di detta legge 15 luglio 1906 e del regolamento approvato con R. decreto 9 aprile 1908, n. 176.

9. Approvazione del testo del nuovo statuto sociale.

10. Determinazione del numero dei consiglieri per l'esercizio 1923 e provvedimenti relativi.

11. Varie.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano depositato azioni:

in Torino, Milano e Roma presso il Banco di Roma, Banca commerciale, e Credito italiano;

in Ferrara presso la Banca piccolo credito, presso le filiali della Banca commerciale italiana e Credito italiano, e presso la Sede amministrativa della Società (Ferrara, Corso Giovecca, n. 59) e che entro il detto termine risultino possessori di azioni nominative ed ancora abbiano ritirato dalla Società il biglietto di ammissione alla assemblea.

Il bilancio, la relazione dei sindaci, lo schema dello statuto si trovano a disposizione dei soci in Ferrara, presso la sede amministrativa; in Torino presso la sede del Banco di Roma e presso la segreteria di quella Camera di commercio.

Il Consiglio d'amministrazione.

7482 — A pagamento.

INDUSTRIE CHIMICHE SICILIANE

Società anonima

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

PALERMO

I signori azionisti della Società anonima Industrie chimiche siciliane sono convocati in assemblea ordinaria nella sede della Società in Palermo, piazza Ruggero Settimo, n. 1, per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 15, in prima convocazione e alle ore 17 dello stesso giorno in seconda convocazione con il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1° gennaio, 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Collegio dei sindac. sull'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1922.
4. Proposta di liquidazione della Società.
5. Nomina del Comitato di liquidatori.
6. Compenso e nomina dei nuovi sindaci.

Per l'articolo 13 dello statuto sociale per intervenire all'assemblea i signori soci dovranno, entro il 23 febbraio corrente, depositare le loro azioni nella Cassa sociale in piazza Ruggero Settimo, n. 1, e presso la Banca commerciale - Sede di Palermo.

Palermo, 7 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7466 — A pagamento.

Società Valsacco

per la fabbricazione dello zucchero

Anonima

Capitale versato L. 3.000.000

Sede in NAPOLI - Succursale in ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria negli uffici della sede sociale in Napoli - via Poggioreale, n. 161 - alle ore 15 del giorno 27 febbraio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulle condizioni industriali dell'azienda.
2. Proposta di anticipato scioglimento della Società.
3. Eventuale nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) i soci intestatari di azioni nominative che risultino dal libro sociale e che cinque giorni prima dell'assemblea abbiano fatto intervenire dichiarazione di intervento direttamente alla sede sociale, o alla succursale, richiedendone il biglietto di ammissione;

b) i possessori di azioni al portatore che avranno depositato le proprie azioni non più tardi del 22 febbraio 1923 presso:

1° la sede sociale in Napoli, via Poggioreale n. 161;
2° la succursale in Roma, via Delfini n. 2;
3° la Società ligure-lombarda per la raffinazione degli zuccheri in Genova, Corso Andrea Podestà n. 2;
4° la Società italiana produttori alcool in Milano, via Monte di Pietà n. 4.

Napoli, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7485 — A pagamento.

Tipografia « Cardinal Ferrari »

Società anonima per azioni

Sede in Milano

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

Avviso di convocazione
per assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno di martedì 27 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede in via Santa Sofia 5, Milano, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti in sostituzione degli scaduti.
5. Deliberazione dell'emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Aumento capitale.
2. Modifica dell'art. 5 dello statuto

Qualora la prima adunanza non risultasse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno di mercoledì 28 febbraio 1923, stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i certificati d'azione esclusivamente presso la sede sociale almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per la prima convocazione, e almeno tre giorni avanti quello fissato per la seconda.

I depositi delle azioni effettuati per la prima convocazione saranno validi per la seconda purchè non ritirati.

Il Consiglio d'amministrazione.

7488 — A pagamento.

Società agricola industriale

Anonima

Sede in Milano

Capitale L. 13.750

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno

28 febbraio 1923, ore 13, in Milano presso lo studio dell'avv. Corrado Baruffaldi, via S. Paolo n. 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione ed approvazione dei bilanci al 31 dicembre 1922.
2. Nomina di un consigliere d'amministrazione in sostituzione del sig. Corona Carlo, dimissionario.
3. Nomina di un sindaco in sostituzione del sig. Romanò Paolo, dimissionario.

In caso di mancata validità dell'assemblea i soci sono convocati alla stessa ora e nello stesso studio dell'avv. Corrado Baruffaldi, via S. Paolo n. 10, in Milano, per il giorno 5 marzo successivo.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate 5 giorni prima nello studio dell'avv. Corrado Baruffaldi.

Il Consiglio d'amministrazione.

7489 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 27 febbraio 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di costruzione di due tronchi stradali per la rettifica della provinciale di Piedimonte, 2° tratto in sostituzione di quelli esistenti, denominati salita e discesa di Caiazzo.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in mesi 24 a decorrere dalla data della consegna.

L'asta si aprirà in ribasso del prezzo di L. 849.714,37 non comprese altre L. 200.285,63 che restano a disposizione dell'Amministrazione per espropriazioni ed eventuali lavori imprevisti o in economia, il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 17 maggio 1922; del capitolato generale per appalti di lavori nello interesse della Provincia, e relativo progetto.

Questi atti sono ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6 dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

4° una dichiarazione con cui il concorrente attesti essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori, e tali consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta, ma dovranno sostenere le spese d'asta (in caso di aggiudicazione) ed ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 30.000 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Le Cooperative effettueranno il deposito di L. 10.000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al 5 % dell'importo netto dei lavori d'appalto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana, al corso di Borsa nel momento del deposito.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

La spesa grava sul mutuo già ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti.

Caserta, 8 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. Maturi.
Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

7452 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

Avviso d'asta ad unico incanto

Il mattino del dì 26 febbraio 1923, alle ore 11 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a corpo e di sistemazione della strada provinciale Aversa-Caivano, dal piazzale esterno della stazione ferroviaria di Stato di Aversa al ponte di Cesa in confine con la provincia di Napoli, di lunghezza km. 1.770.

La durata dell'appalto è di circa mesi 42 a far tempo dalla data della consegna.

I lavori a misura concernono la rimessione della strada allo stato di norma per L. 67,557.13 non comprese altre L. 10,391,87, che restano a disposizione dell'Amministrazione.

La manutenzione a corpo per mesi 42 è di L. 72,051 pari all'annuo estaglio di L. 20.586.

L'intera spesa dei lavori di rimessione verrà pagata durante il periodo di appalto a rate uguali con avvertenza che sulle somme non pagate al termine dei detti lavori saranno corrisposti gli interessi scalare del 6 0/0 a far tempo dal terzo mese successivo al rilascio del certificato di ultimazione.

Il tutto in conformità di apposito capitolato del 1° agosto 1922, che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87, lett. A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei;

2° un certificato di moralità di data non anteriore a mesi sei dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del di 8 settembre 1893, n. 11915.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutensione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 7.000 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 3600.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti una somma pari alla metà di un'anno di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 9 febbraio 1923.

Per il direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
Cav. V. Monaco.
Il presidente della Deputazione provinciale
Comm. avv. P. Maturi.

7471 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 26 febbraio 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo della offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a corpo, e di sistemazione della strada provinciale Appia, dallo innesto con la Caserta Capua all'abitato di Maddaloni, di lunghezza km. 7640.

La durata dell'appalto è di circa mesi 44, a far tempo dalla data di consegna.

I lavori a misura concernono la rimessione della strada allo stato di norma per l'ammontare di L. 203.383,45.

La spesa per manutenzione a corpo, per mesi 44, è di L. 221.425,75, alla ragione dell'annuo canone di L. 60.388,84.

Non sono comprese altre L. 27.110,55 che restano a disposizione dell'Amministrazione per maggiori lavori imprevisti ed altro.

L'intera spesa dei lavori di rimessione verrà pagata durante il periodo di appalto, a rate uguali, con avvertenza, che sulle somme non pagate al termine dei detti lavori, saranno corrisposti gli interessi scalare del 6 %, a far tempo dal terzo mese successivo al rilascio del certificato di ultimazione.

Il tutto in conformità di apposito capitolato del 30 agosto 1922, che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1. Un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6.

2. Un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche.

3. Un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica all'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11915.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che l'attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta, dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 21.300 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. [illegible].

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti una somma pari alla metà di un anno di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 9 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi.
Pel direttore della Segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco

7472 — A pagamento.

Comune di Barano d'Ischia

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
e ad unico definitivo incanto

IL SINDACO

rende noto che nel giorno 16 corrente alle ore 10, con la continuazione, nella casa comunale, avanti al sindaco o chi per esso, si procederà all'appalto dei dazii di consumo governativo e addizionale comunale e proprio del Comune, per il quinquennio 1923-1927, in conformi à della legge e del regolamento sulla riscossione dei dazi interni di consumo e del capitolato formato da questa Giunta comunale con atto di urgenza addì 10 dicembre 1922 ed approvato dalla superiore autorità il 21 gennaio c. a. n. 61815, ratificata dal Consiglio comunale in data 27 gennaio 1923.

L'appalto avrà luogo per asta pubblica, col metodo della candela vergine, osservate tutte le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta sarà aperta sul prezzo di base di L. 45.000 annue, e le offerte in aumento non potranno essere fatte se non nella ragione infinitesimale della somma non inferiore a L. 250 ciascuna.

Per essere ammesso alla gara ogni concorrente dovrà versare nelle mani del segretario o nella Cassa comunale la somma di L. 3000 quale deposito provvisorio a garanzia dell'asta e per le spese di essa, salvo conteggio finale.

I concorrenti dovranno avere la capacità giuridica ad obbligarsi e non avere subita condanna che abbia portata interdizione da pubblici uffici, all'uopo sarà esibito al presidente dell'asta il certificato penale di data non anteriore di un mese da quella fissata per la gara.

La tariffa daziaria è quella alligata al capitolato.

Per il corrente esercizio al canone di aggiudicazione saranno detratte le somme riscosse dall'Amministrazione comunale e le rimanenze al 28 febbraio corrente; ed a tale somma residuata saranno aggiunte le spese reali sostenute dall'Amministrazione per la gestione del dazio. La somma risultante verrà poi divisa in dieci rate uguali, entrando l'aggiudicatario dell'asta nel suo esercizio col 1° marzo p. v.

I depositi provvisori saranno restituiti ai non aggiudicatari appena avuto luogo l'aggiudicazione, mentre quello fatto dall'aggiudicatario sarà trattenuto e dovrà essere completato, quale cauzione definitiva, infra i cinque giorni dall'approvazione degli atti d'asta, in misura eguale ad un quarto del canone annuo da corrispondersi al Comune in base alla seguita aggiudicazione e in conformità degli articoli 333 e seguenti del regolamento 17 giugno 1909.

Tutte le spese d'asta, niuna esclusa, bollo, registro e quant'altro possa occorrere, sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato con la relativa tariffa è depositato nell'ufficio a disposizione del pubblico, nelle ore di ufficio.

Chi concorre all'asta per questo solo fatto, s'intende abbia accettato in modo esplicito, assoluto e integralmente tutte le condizioni stabilite, rinunziando in modo esplicito e preciso a qualsiasi eccezione sotto qualsiasi forma.

Barano d'Ischia, 4 febbraio 1923.

Il sindaco
R. Taliercio.

Il segretario
E. Jacono.

7492 — A pagamento.

Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma

Avviso di concorso

Sentito il Consiglio di amministrazione;
Tenuto presente il parere del Congresso dei direttori;
Visto il regolamento per il personale sanitario;

DISPONE:

È aperto il concorso per la nomina di 35 assistenti medico-chirurgi, da assumersi secondo il bisogno e con dichiarazione che gli eletti conseguiranno l'ammissione alla classe e non al posto in un determinato ospedale.

S'invitano pertanto i sanitari, che vogliano prendervi parte, ad esibire alla segreteria generale del Pio Istituto, non più tard delle ore 15 del 15 marzo 1923, la domanda di ammissione al concorso, redatta su foglio bollato di L. 1 e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di sana fisica costituzione, non anteriore a tre mesi dal bando del concorso.

L'Amministrazione si riserva di far visitare, se lo crederà opportuno, gli aspiranti da speciale Commissione sanitaria;

b) certificati di immunità penale e di buona condotta, rilasciati dalle autorità competenti e di data non anteriore a 3 mesi dal bando del concorso;

c) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato gli anni 30 alla data del bando del concorso;

d) diploma di laurea, ottenuta in una Università del Regno;

e) certificato d'iscrizione all'ordine dei medici;

f) quietanza del tesoriere dell'Istituto, da cui risulti l'eseguito versamento, per tassa d'esame, della somma di L. 50 non ripetibile.

Le domande sfornite anche di un solo dei documenti predetti non saranno accettate.

I concorrenti debbono inoltre far constare nella domanda la dichiarazione di elezione di domicilio in Roma, nonchè esplicitamente dichiarare di aver conoscenza dei regolamenti vigenti sui servizi sanitari ospitalieri, o di uniformarsi ad essi come a tutte le altre disposizioni che venissero in seguito emanate.

Lo stipendio degli assistenti medico-chirurgi è di L. 4500 annuo ed è gravato della trattenuta per tassa di ricchezza mobile e del contributo per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per i sanitari.

Le norme ed il metodo del concorso, gli obblighi degli eletti, il tempo della durata del servizio ecc. risultano dal regolamento per il personale sanitario, approvato dal Consiglio d'amministrazione con deliberazioni 8 agosto e 18 dicembre 1917, omologate dall'autorità tutoria il 17 gennaio 1918, e dal regolamento igienico sanitario 9 maggio 1899, approvato dall'autorità tutoria il 20 giugno successivo.

I detti regolamenti e le ulteriori modificazioni sono ostensibili presso la segreteria generale.

La parità di votazione si dirimerà coi criteri stabiliti dall'articolo 3 del decreto Reale 18 settembre 1919, n. 1825 e, in quanto essi non siano applicabili, con quelli stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 44 del regolamento per il personale sanitai

Con apposito avviso i concorrenti saranno avvertiti del giorno, del luogo e dell'ora degli esperimenti.

Ai nominati sarà ritenuta sul primo stipendio la somma di L. 50 per spese di concorso in aggiunta alla tassa sopra indicata.

Roma, 6 febbraio 1923.

Il presidente
Vitetti.

Il segretario generale
Corelli.

7498 — A pagamento.

Rev.mo Capitolo di San Pietro in Vaticano

Avviso
di vendita volontaria all'asta pubblica

SI RENDE NOTO

che nel giorno 26 febbraio 1923, alle ore 10, in Roma, in Piazza dei Caprettari, n. 58, avanti il Rev.mo Camerlengo o chi per esso, e il Rev.mo Subeconomo dei Benefici vacanti per la provincia di Roma, col ministero del Regio notaio sottoscritto e con le forme stabilite per i contratti dello Stato, si procederà alla vendita volontaria per mezzo di asta pubblica, col metodo della estinzione delle candele, e in unico lotto, del seguente immobile, sito in Agro Romano, di proprietà del Rev.mo Capitolo di San Pietro in Vaticano, la cui vendita è stata autorizzata con decreto del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, 9 ottobre 1922.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Tenuta di Primavalle, distante da Roma circa tre chilometri della superficie di ettari 311,16,66, pari a romane rubbia 168, quarta 1, scorzi 1, quartucci 1 3/4.

Confina a nord con la Pedica del Vigneto e proprietà suburbane, ad est con la strada comunale di Sant'Onofrio di Campagna, detta del Pineto Sacchetti, ad ovest con la tenuta di Torre Vecchia e Sant'Agata, a sud con la strada consorziale di Boccea.

È distinta in catasto con la mappa 43 con i numeri 66, 67, 67 sub. 1, 67 sub. 2, 67 sub. 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 sub. 1, sub. 2 e 74 sub. 3, 74 sub. 4, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

È affittata quasi per intero fino al 30 ottobre 1927.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

L'immobile si vende a corpo e non a misura e nello stato in cui si trova.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 2.700.000.

Gli offerenti all'acquisto, che non potranno essere meno di due, non potranno aumentare meno di L. 5000 per ciascuna volta.

Coloro che intendono concorrere all'asta dovranno, prima che si apra l'incanto, depositare nelle mani dell'ufficiale procedente, a garanzia delle obbligazioni che saranno per incontrare per l'eventuale deliberamento, il decimo del prezzo d'incanto in moneta corrente infruttifera, o in titoli del Debito pubblico valutati al corso di borsa, diminuito del due per cento.

Dovranno inoltre fare contemporaneamente un deposito provvisorio per le spese in ragione del 10 °/₀ del prezzo stesso e soltanto in moneta corrente infruttifera salva liquidazione ed aumentare durante le operazioni di asta il deposito stesso nella somma che verrà indicata dal notaro procedente in proporzione degli aumenti dell'asta medesima.

Il tutto come meglio al bando relativo in data 5 febbraio 1923.

Il notaio
dott. Agostino Balsi.

7425 — A pagamento.

Congregazione di carità di Mortara

Avviso d'asta

Il sottoscritto notaio alla residenza di Mortara avv. Pier Luigi Pavesi

RENDE NOTO

che alle ore 9 del giorno 27 febbraio del corrente anno 1923, in Mortara e nell'ufficio di segreteria del locale Ospedale, in via Ospedale, n. 14, procederà alla vendita a pubblico incanto col mezzo della candela vergine, ed in tre separati lotti, dei sottodescritti immobili posti in Mortara, e precisamente:

Lotto 1.

Casa in via S. Carlo, al civ. n 15, di piani 2 e vani 20 in complesso, col reddito imponibile di L. 300, al mappale n. 287 del foglio XVII.

Lotto 2.

Casa con botteghe nelle vie Porta Milano e Zerbo, al civ. n. 1, di piani 2, vani 15, col reddito imponibile di L. 262,50, al mappale n. 318 del foglio XVII

Lotto 3.

Casa con rustici in via del Moro, al civ. n. 6, ed in via Cicconi n. 3, di piani 2 e vani 9, col reddito imponibile di L. 120, al mappale n. 392 del foglio XVII.

L'asta seguirà sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sui prezzi di L. 36.000 pel 1° lotto, di L. 34.000 pel 2° lotto e di L. 26 000 pel 3° lotto.

Con altro avviso verrà indicato il termine utile per la miglioria del ventesimo.

Il capitolato della vendita è visibile presso la segreteria dell'Ospedale e presso il notaio sottoscritto.

Mortara, 5 febbraio 1923.

avv. Pier Luigi Pavesi
R. notaio.

7455 — A pagamento.

Regia Delegazione

per l'Amministrazione delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi

Bari

SI RENDE NOTO

che, il giorno 22 e seguenti del corrente mese di febbraio, alle ore 9, nell'Ufficio della vice Delegazione di Acquaviva delle Fonti, avrà luogo l'esperimento d'asta pubblica di 1° incanto, per la vendita a corpo e non a misura e nello stato di fatto in cui si trova, del seguente fondo rustico sito in agro di Acquaviva e di pertinenza di quella Reale Basilica Palatina, in base alle condizioni e modalità fissate nel bando di vendita e giusta il capitolato per le alienazioni visibili presso l'anzidetto Ufficio di vice Delegazione.

Lotto 15.

Fondo detto Orto della Madonna alla stradella di Cristo con casa rurale e congegno idraulico di circa ettari 1,02,53, in catasto art. 14 sezione D, nn. 680 p., 694, 695 con l'imponibile di lire 115,72

Base d'asta L. 60.000.

Il pagamento può essere eseguito colla stipulazione del contratto oppure un decimo in atto e gli altri nove decimi in dieci annualità coll'interesse scalare del 6 0/0 al netto.

Bari, 3 febbraio 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

7456 — A pagamento.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune di Reggiolo

Congregazione di carità di Reggiolo

AVVISO D'ASTA

Si notifica al pubblico che nel giorno 26 febbraio 1923, alle ore 10, nell'aula del Consiglio comunale, davanti al presidente, o chi per esso, si terrà l'asta pubblica per la vendita del Loghino « Rodolfi-Taffurelli » di proprietà dell'Istituto Ospitaliero, posto in località Borgo Lungo di Reggiolo con sovrastante fabbricato di abitazione e colonico, nel nuovo catasto descritto ai mappali numeri 594-1003 dell'estensione di ettari 1.08.78 (pari a biolche mantovane 3 e tav. 50) con una rendita imponibile di L. 170,79.

L'asta seguirà col metodo dell'estinzione della candela vergine e verrà aperta sul prezzo di base di L. 50.000.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori di L. 1000 ciascuna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno dimostrare di aver eseguito presso la tesoreria congregazionale di Reggiolo un deposito di L. 8000 e la loro capacità giuridica.

Dovranno inoltre fare un deposito di L. 300 per spese d'asta.

L'aggiudicazione sarà provvisoria ad unico incanto e diverrà definitiva con la stipulazione del regolare contratto notarile.

Nell'ufficio segreteria e durante l'orario vigente saranno visibili a chiunque il capitolato generale per la vendita del fondo suddetto e tutti i documenti relativi.

Reggiolo, 7 febbraio 1923.

Il presidente
Giovannini Giuseppe

Il segretario
O. Vezzani.

7475 — A pagamento

AVVISO

Con ricorso in data 8 febbraio 1923, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale 27 dicembre 1922, il sindaco del comune di Coli (provincia di Piacenza) ha impugnato per illegittimità e per eccesso di potere dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato la decisione della Giunta provinciale amministrativa 2 dicembre 1922, pubblicata sul Foglio annunzi legali della stessa Provincia il 27 del mese medesimo colla quale venne stabilito il riparto dei consiglieri fra le frazioni del Comune come

sistema di elezione a norma dell'art. 57 della legge comunale e provinciale.

La presente inserzione, autorizzata con provvedimento del presidente della IV sezione del Consiglio di Stato in data 9 febbraio 1923, vale come notificazione del ricorso ai 156 elettori della frazione del Perino di Coli, sulla domanda dei quali venne ammesso l'impugnato riparto.

L'amministrazione ricorrente ha eletto domicilio in Roma presso l'avv. Enrico Cattaneo piazza Paganica n. 50.

Il sindaco
Galli cav. Ernesto.

7432 — A pagamento.

Municipio di Ortanova

AVVISO D'ASTA
per secondo esperimento stante la deserzione del primo incanto

Riuscito deserto il primo incanto che doveva seguire il 5 corrente per l'appalto del servizio di raccolta e trasporto di fango, spazzature e materie fecali, del capoluogo di Ortanova sul canone annuo di L. 100.000 e per anni tre dal giorno dell'immissione in servizio.

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 16 del mese corrente, in una sala del palazzo municipale, avanti il sindaco o chi per esso, e coll'assistenza del segretario si procederà ad un secondo incanto col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato di oneri di cui la deliberazione consiliare 4 dicembre 1922, n. 129, e quelle della Giunta municipale 24 e 26 gennaio 1923, n. 19, e 25 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, avvertendo che avrà luogo l'aggiudicazione provvisoria anche nel caso di una unica offerta.

I fatali per la diminuzione del ventesimo scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 26 corrente mese.

Ortanova, 6 febbraio 1923.

Il sindaco
Carlo Siniti.

7454 — A pagamento.

Municipio di Recanati

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 27 febbraio 1923, alle ore 10, in questo ufficio comunale sarà tenuto innanzi al sottoscritto, o chi per esso, un pubblico incanto, con il sistema della candela vergine per l'appalto della fornitura e distribuzione della breccia nelle strade di questo territorio e per la durata di 3 anni.

L'asta verrà aperta separatamente per ognuno degli 8 lotti in cui è divisa la rete stradale del Comune e sui prezzi base per il

Lotto 1° di L. 25, L. 32, L. 35, L. 45 per ogni mc.
Id. 2° di L. 12, L. 15, L. 18, L. 20, L. 25 id.
Id. 3° di L. 20, L. 28, L. 32, L. 35, L. 40, L. 45 id.
Id. 4° di L. 10, L. 13, L. 15, L. 18, L. 20, L. 35 id.
Id. 5° di L. 18, L. 35, L. 40 id.
Id. 6° di L. 15, L. 18, L. 22, L. 32 id.
Id. 7° di L. 10, L. 12, L. 14, L. 15, L. 18, L. 25 id.
Id. 8° di L. 10, L. 12, L. 15, L. 16, L. 32, L. 33 id. rispettivamente a seconda delle diverse distanze indicate nel progetto di reparto, che, insieme al capitolato d'appalto, trovasi depositato nell'ufficio di segreteria con facoltà di prenderne visione nelle ore d'ufficio.

La quantità di breccia da trasportarsi in singoli lotti sarà fissata di anno in anno dall'Ufficio tecnico, a seconda della necessità.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare:

a) il certificato di buona condotta rilasciato in data recente dal sindaco del Comune di domicilio.

b) la prova di avere depositato nella Cassa comunale la somma di L. 500 per ogni lotto per spese d'asta o di contratto, nonchè il decimo dell'importare di ogni lotto per titolo di cauzione.

La prima offerta in diminuzione non potrà essere superiore ad una lira sui prezzi unitari per ogni metro cubo, le altre non inferiori a cent. 10 sullo stesso prezzo e non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno le offerte di due concorrenti.

Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di ribasso del ventesimo i cui fatali scadranno nel giorno da fissarsi con altro avviso.

Addì, 5 febbraio 1923.

Per il sindaco
L. Inquintanelli.

7491 — A pagamento.

Comune di Monopoli

AVVISO DI PRIMO INCANTO

Appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, e dei diritti di pesa pubblica e mattazione

SI FA NOTO

che il giorno 24 corrente alle ore 10 in questo Municipio avanti il sindaco o chi per esso si procederà al primo incanto per lo appalto in unico lotto dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, e dei diritti di pesa pubblica e mattazione, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla presa di possesso da parte dell'appaltatore.

L'asta seguirà con le modalità prescritte dall'art. 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè col metodo della estinzione delle candele e sarà aperta sulla base dell'annuo estaglio di L. 350.000.

È applicato il sistema misto; il diritto del Comune alla compartecipazione nella riscossione si effettuerà nel modo seguente:

Iniziandosi dall'incasso lordo di L. 500.000 sarà:

A) del 10 0/0 per le prime 50.000 lire d'incasso lordo oltre le L. 500.000;

B) del 20 0/0 per le seguenti L. 50.000;

C) del 40 0/0 per tutte le somme ulteriori.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 350 per ogni volta sulla cennata base, e l'aggiudicazione non potrà aver luogo se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti.

Ogni offerente dovrà depositare L. 15.000 in contanti a garanzia dell'asta e per le spese contrattuali che saranno completamente a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Costui all'atto della stipulazione del contratto dovrà prestare una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone risultante dalla definitiva aggiudicazione.

Saranno esclusi dal prendere parte alla licitazione tutti coloro che si trovino in uno dei qualsiasi casi d'incompatibilità stabiliti dall'art. 331 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909 n. 455.

Capitolato d'oneri, regolamento, tariffe ed atti tutti inerenti all'appalto, sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Il termine per l'aumento del ventesimo scade il 12 marzo alle ore 12.

Monopoli, 5 febbraio 1923.

Il segretario comunale
U. Mastropasqua.

Visto: Il sindaco
Ignazzi.

7190 — A pagamento

Municipio di Carife (Avellino)

AVVISO D'ASTA
pel miglioramento di ventesimo

L'appalto per l'acquedotto comunale delle sorgenti « Bocche » che ebbe luogo in quest'ufficio il giorno 1° febbraio 1923, in con-

formità all'avviso d'asta in data 20 dicembre 1922, venne provvisoriamente aggiudicato con la riduzione di zero e centesimi 65 per cento per ogni cento lire di lavoro sul prezzo preventivo a base d'asta di L. 440.738,63 (all'infuori di L. 81.444.31), a disposizione dell'Amministrazione appaltante per espropriazioni, danni ed impreviste,

SI RENDE NOTO

pertanto, che il termine utile per presentare le offerte del ventesimo scade alle ore 10 antimer. del giorno 26 corrente febbraio.

Restano invariate le norme stabilite nel precedente avviso del 20 dicembre 1922 per quanto riguarda la procedura dell'asta i depositi cauzionali ed altro.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta, nel giorno che verrà stabilito con apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, in tempo utile, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio.

Carife (Avellino), 6 febbraio 1923.

Il presidente
A. R. Gallicchio.

Il segretario
Giuseppe Luigi Manzi.

N. B. — Il presente avviso annulla quello pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1923.

7493 — A pagamento

Opera Pia Maruffi
IN PIACENZA

Affitto fondo rustico

Nell'incanto tenutosi il 3 febbraio 1923 a schede segrete, venne aggiudicato provvisoriamente l'affitto della proprietà Centenasso in comune di Sarmato, pertiche piacentine 576, tavole 11, piedi 2, per L. 47.100.

Il tempo utile per presentare le offerte d'aumento non inferiori al ventesimo, scadrà alle ore 16 del giorno 3 del mese di marzo p. v.

Le offerte (su carta bollata da L. 2) coi relativi depositi di lire 11.775 devono essere presentate all'Ufficio di segreteria posto in Piacenza, via Cavallotti n. 103, (sede del Ricovero Maruffi) dove è visibile il capitolato di affitto.

Piacenza, 10 febbraio 1923.

Gli amministratori delegati
Francesco Nasalli-Rocca — Giulio Astrua.

7494 — A pagamento.

Direzione di commissariato militare
del II corpo d'armata di Milano

AVVISO DI 3ª ASTA
per la vendita di circa dodicimila pelli Dacca
a termine abbreviato di giorni otto
ed in base a scheda segreta

SI RENDE NOTO

che nel giorno 21 febbraio 1923, alle ore 11, in Milano presso questa Direzione di commissariato militare, sita in via Calatafimi n. 11 piano 2°, avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, si procederà alla

vendita di circa dodicimila pelli Dacca in pelo secche di proprietà dell'Amministrazione militare, esistenti presso la conceria Domenico Fraschini in Valle Olona (Varese) dove possono essere visitate tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 11.30.

Prezzo di base per ogni chilogramma di pelle L. 1,75.

Deposito cauzionale L. 3500.

Su tale prezzo l'offerente farà gli aumenti che crederà opportuni, indicando nell'offerta od un prezzo superiore o la quota di aumenti sul prezzo di base.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare o trasmettere le loro offerte scritte su carta bollata da L. 2,40, firmate ed in piego chiuso. Sul piego dovrà essere indicato il nome dell'offerente con la dicitura: Offerta asta pelli Dacca.

Dovranno inoltre presentare, separatamente, la ricevuta comprovante il versamento della somma di L. 3500 per deposito cauzionale, che verrà eseguito preventivamente presso una sezione di R. tesoreria provinciale e solo in casi eccezionali il signor presidente potrà autorizzare il versamento della cauzione presso la Cassa di questa Direzione di Commissariato.

Le offerte dovranno pervenire a questa Direzione in tempo utile per l'ora fissata per l'asta oppure potranno essere presentate anche seduta stante, purchè non sia incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Insieme all'offerta dovrà inoltre essere presentato o spedito un certificato della Camera di commercio attestante la capacità dell'offerente a contrattare, a meno che questi sia personalmente conosciuto dai componenti il seggio d'asta.

Il presidente si riserva però facoltà di escludere dall'asta quei concorrenti che crederà opportuno senza che questi possano sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Il deliberamento avverrà a favore di colui che avrà offerto un aumento maggiore o per lo meno uguale a quello segnato nella scheda segreta ed avrà luogo anche se vi sarà un solo offerente.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale.

I prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere e si avverte che in caso di discrepanza fra quelle e queste, od errori saranno accettati i prezzi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

La cauzione verrà svincolata seduta stante ai non deliberatari.

Il ritiro della merce dovrà avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione con preavviso di almeno due giorni prima, affinchè questa Direzione possa predisporre per le operazioni di consegna e peso della partita, e previo versamento dell'importo presuntivo dell'intera partita su circa kg. 20.000, salvo a liquidare a pareggio l'eventuale differenza in più o in meno nelle 24 ore dell'effettuato ritiro.

Qualora il deliberatario non paghi il citato importo presuntivo oppure non ritiri la merce o non si presenti pel conteggio definitivo nel termine prescritto, l'Amministrazione militare si riserva di procedere contro di lui nei termini che crederà più opportuni.

Nel caso di mancanza di offerenti, oppure di non raggiungimento del prezzo segnato nella scheda segreta, il presidente si riserva di vendere senza limiti di tempo la partita a trattativa privata anche in lotti.

All'asta interverrà nell'interesse delle finanze dello Stato, un agente dell'Amministrazione demaniale.

Le spese di registro e bollo, quelle di stampa e di pubblicazione degli avvisi, dei diritti di segreteria ed ogni altra spesa inerente al contratto saranno a carico del deliberatario.

Milano, 9 febbraio 1923.

Per la direzione
Il capitano commissario ufficiale rogante
Russo Luigi.

7476 — A credito.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Si fa noto per ogni effetto di legge che il tribunale civile di Patti con decreto del 12 gennaio 1915, registrato il 10 marzo detto con bolletta n. 472 dichiarava l'assenza del sig. Cuppari Andrea fu Domenico da Naso (Messina).

Naso, 5 gennaio 1923.

Sebastiano Trusso.

6262 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO
di sentenza dichiarativa di assenza

Con sentenza 4 gennaio 1923 la sez. 1ª del tribunale di Bologna, provvedendo su domanda dei fratelli Pietro, Ottavio, Romeo ed Elvira Rivalta fu Pietro, dichiarava l'assenza della loro sorella Maria Rivalta, già domiciliata e residente ad Imola.

Avv. Mario Bergamo.

7459 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* — Dario Peruzy, *direttore* — Tipografia delle Mantellate.